

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione](#) [Link].

Decisione nel caso 183/2006/MF - Presunto abuso di potere concernente l'accesso di dati

Decisione

Caso 183/2006/MF - Aperto(a) il 06/03/2006 - Decisione del 21/02/2007

Sintesi della decisione sulla denuncia 183/2006/MF contro l'Europol

La denunciante chiedeva alla Commissione francese per la protezione dei dati ("CNIL") di verificare se taluni suoi dati personali fossero depositati presso l'Europol. La CNIL inoltrava la lettera all'Europol. A sua volta, quest'ultimo confermava alla denunciante che presso l'Europol non erano memorizzati dati personali riguardanti la denunciante su cui quest'ultima avesse diritto di accesso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della convenzione Europol nonché ai sensi della legislazione francese vigente. Il comitato per i ricorsi confermava la decisione dell'Europol.

Rivolgendosi al Mediatore europeo, la denunciante sosteneva che l'Europol aveva rifiutato, a torto, il rilascio d'informazioni concernenti dati che la riguardavano come pure di accordarle l'accesso ai dati suddetti. Secondo la denunciante, questo comportamento costituiva un abuso di potere. Inoltre, sempre secondo la denunciante, l'Europol non avrebbe applicato l'ordinaria diligenza al ricorso da lei presentato dinanzi al comitato per i ricorsi, considerando che la traduzione francese della risposta inviatale era indirizzata a un'altra ricorrente.

Il direttore dell'Europol informava il Mediatore europeo che la sua domanda di parere circa la denuncia in questione era stata inoltrata all'autorità di controllo comune (ACC) dell'Europol.

Nella lettera al Mediatore europeo, l'ACC statuiva che la decisione del comitato per i ricorsi era vincolante per tutte le parti interessate. Ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 1, del trattato CE, il Mediatore conduce indagini riguardanti possibili casi di cattiva amministrazione, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Dal momento che il comitato per i ricorsi è un organo indipendente atto a garantire ai cittadini un rimedio



legale contro le decisioni dell'Europol, secondo l'ACC il caso di specie rientrava nella suddetta eccezione. Sotto il profilo della presunta mancanza di una trattazione scrupolosa del ricorso della denunciante, l'ACC affermava che il comitato per i ricorsi aveva adottato due decisioni per due casi diversi e che la prima pagina della traduzione francese della decisione del ricorso della denunciante era stata inavvertitamente sostituita con la prima pagina della traduzione francese dell'altra decisione. L'ACC riconosceva che tali errori non dovrebbero verificarsi e aggiungeva che avrebbe presentato le proprie scuse alla denunciante per l'inconveniente.

Nella sua decisione, il Mediatore ha rilevato che l'eccezione ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 1, del trattato CE si applica solo ai casi decisi o pendenti dinanzi a un tribunale e che tale eccezione trova conferma all'articolo 1, paragrafo 3, dello statuto. Il comitato per i ricorsi non può considerarsi un organo giudiziario ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE e, pertanto, l'esame di una certa fattispecie da parte di detto organo non impedisce al Mediatore di condurre a sua volta un'indagine. Del resto, il caso non ha richiesto una presa di posizione sul punto, non avendo la denunciante provveduto a fornire elementi concreti a sostegno dell'assunto secondo cui la decisione dell'Europol sarebbe errata e illecita. Inoltre, in seguito a un attento esame della decisione del comitato per i ricorsi non sono emersi elementi tali da mettere in dubbio la decisione dell'Europol. In queste circostanze, il Mediatore ha ritenuto che non sussistono ragioni atte a giustificare il proseguimento dell'indagine sul primo argomento della denunciante.

Per quanto concerne la presunta inadeguatezza della trattazione del ricorso della denunciante, il Mediatore ha rilevato che l'ACC aveva provveduto a scusarsi con la denunciante per l'errore incorso ed era pertanto del parere che anche sotto questo aspetto non ci fossero motivi validi per proseguire l'indagine sul caso.

Strasburgo, 21 febbraio 2007

Egregio signor X,

Il 12 dicembre 2005 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro Europol in merito a una richiesta di accesso ai dati che La riguardano. Il 21 gennaio 2006 Lei mi ha inviato ulteriori documenti relativi alla Sua denuncia.

Il 6 marzo 2006 ho trasmesso la denuncia al direttore dell'Europol. Il 20 marzo 2006 il direttore di Europol mi ha informato che la mia lettera del 6 marzo 2006 era stata trasmessa all'autorità di controllo comune di Europol. L'autorità di controllo comune mi ha trasmesso la versione inglese del suo parere il 3 maggio 2006 e la traduzione francese il 30 maggio 2006.

Il 9 giugno 2006 mi ha inviato un'ulteriore lettera relativa alla Sua denuncia. Il 19 giugno 2006 le ho trasmesso il parere dell'autorità di controllo comune di Europol con un invito a formulare osservazioni, da Lei inviato il 7 luglio 2006. Il 17 settembre 2006 mi ha inviato un'ulteriore lettera relativa alla Sua denuncia.

Vi scrivo ora per informarvi sui risultati delle indagini che sono state fatte.



LA DENUNCIA

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti sono, in sintesi, i seguenti:

Il 10 gennaio 2004 il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione francese per la protezione dei dati ("CNIL") in cui chiedeva di accertare se i dati che lo riguardano fossero conservati da Europol. Il 26 febbraio 2004 la CNIL ha trasmesso la lettera all'Europol.

Con lettera del 14 giugno 2004, Europol ha informato il denunciante che aveva controllato i suoi fascicoli e che nessun dato che lo riguardava, ai quali aveva diritto di accedere, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della convenzione Europol in combinato disposto con la legislazione applicabile della Francia, era detenuto da Europol.

Il 4 luglio 2004 il denunciante ha presentato ricorso contro la decisione dell'Europol del 14 giugno 2004.

Con decisione del 12 dicembre 2005, il comitato per i ricorsi dell'autorità di controllo comune di Europol ("JSB") ha confermato la decisione dell'Europol del 14 giugno 2004. La commissione d'appello ha fatto riferimento, in particolare, all'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatico dei dati personali, che prevede tre eccezioni al diritto di accesso. Essa ha inoltre precisato che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, della convenzione Europol, il diritto di accesso dovrebbe essere esercitato conformemente al diritto dello Stato membro in cui il diritto è stato rivendicato, nella fattispecie, la Francia. La commissione per i ricorsi ha ritenuto che, alla luce della legge e della prassi in Francia in materia di diritto di accesso in relazione ai dati trattati da Europol, la decisione del 14 giugno 2004 fosse stata adottata conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, della convenzione Europol.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante ha sostenuto che nessuna delle tre eccezioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, sulla quale Europol aveva basato la sua decisione, si applicava al suo caso. Ha affermato che l'interpretazione di tale articolo da parte di Europol costituisce un abuso di potere. Il denunciante ha inoltre dichiarato di aver già contattato la CNIL e altre autorità francesi competenti e di essersi rifiutato di fornire informazioni sui dati che lo riguardano.

Il 21 gennaio 2006 il denunciante ha inviato al Mediatore un'ulteriore lettera relativa alla sua denuncia. In tale lettera, egli ha inoltre asserito che Europol non aveva adeguatamente esaminato il suo ricorso dinanzi alla commissione per i ricorsi del 4 luglio 2004, in quanto la traduzione francese della sua risposta riguardava un altro ricorrente.

Sulla base della denuncia e dell'ulteriore lettera del denunciante del 21 gennaio 2006, è emerso che il denunciante ha presentato le seguenti affermazioni:

- Europol ha erroneamente rifiutato di fornire informazioni sui dati relativi al denunciante e di concedergli l'accesso a tali dati. Ciò costituiva un abuso di potere.
- Europol ha ommesso di trattare con attenzione l'appello del denunciante del 4 luglio 2004 alla



commissione per i ricorsi in quanto la traduzione francese della sua risposta è stata indirizzata ad un altro ricorrente.

Il denunciante ha sostenuto che gli sarebbe stato concesso l'accesso ai dati che lo riguardano che sono in possesso di Europol e delle autorità nazionali.

L'INCHIESTA

L'approccio del Mediatore

Il Mediatore ha deciso di avviare un'indagine sul caso del denunciante. Tuttavia, il Mediatore ha informato il denunciante che aveva deciso di considerare inammissibile e, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del suo statuto, chiudere la sua richiesta di accesso alla data che lo riguardava che era in possesso delle autorità nazionali, poiché tale aspetto del caso non era diretto ad un'istituzione o a un organo comunitario.

Dato che il denunciante aveva sottolineato nella sua denuncia di aver già contattato la CNIL e altre autorità francesi competenti in merito a tale questione, è stato consigliato al denunciante di deferire la questione al Mediatore nazionale francese.

Il Mediatore ha trasmesso la denuncia all'Europol, chiedendo a quest'ultimo il suo parere.

Lettera del direttore Europol del 20 marzo 2006 al Mediatore

Il 20 marzo 2006 il direttore di Europol ha informato il Mediatore che, dato che " *il denunciante ha messo in discussione le conclusioni e il trattamento da parte dell'autorità di controllo comune di Europol del suo ricorso avverso una decisione Europol relativa al suo diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed eventualmente conservati da Europol* " e che " *l'autorità di controllo comune, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della convenzione Europol, era indipendente da Europol* ", la lettera del Mediatore del 6 marzo 2006 in cui chiedeva un parere sulla denuncia era stata trasmessa all'ACC.

Parere del JSB

Il parere del JSB sulla denuncia era, in sintesi, il seguente:

Osservazioni generali sulla trasmissione della lettera del Mediatore del 6 marzo 2006 all'ACC e sullo status della commissione d'appello

Con la creazione di Europol è stata istituita una piattaforma europea per lo scambio e il trattamento dei dati personali. Alla luce di ciò, uno dei considerando della convenzione Europol menziona che occorre prestare particolare attenzione alla tutela dei diritti delle persone fisiche, in particolare alla protezione dei loro dati personali. Per questo motivo, l'articolo 14 della convenzione Europol fa riferimento a uno standard di protezione dei dati corrispondente ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatico dei dati personali ("convenzione 108") e alla raccomandazione n. R (87) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1985 ("raccomandazione 87"), che disciplina l'uso dei dati personali nel settore della polizia. Tenendo conto di questi principi, nella convenzione Europol è stato istituito un regime specifico di protezione dei dati per Europol.

Sulla base di tali principi di protezione dei dati, l'articolo 24 della convenzione Europol ha



istituito l'ACC quale organo di controllo indipendente, con il compito di riesaminare le attività di Europol al fine di garantire che i diritti della persona fisica non siano violati dal trattamento dei dati personali da essa detenuti. Tali diritti sono specificati nella convenzione Europol e più specificamente nell'articolo 19, che tratta del diritto di accesso e di controllo dei dati da parte di Europol, e nell'articolo 20, paragrafo 4, che riguarda il diritto di rettifica o cancellazione dei dati.

Nel salvaguardare i diritti delle persone fisiche, la convenzione Europol ha anche conferito alle persone il diritto di chiedere all'ACC di garantire che il modo in cui i dati personali sono stati trattati da Europol sia lecito e preciso.

Il JSB aveva adottato un regolamento interno che, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, della convenzione Europol, era stato approvato all'unanimità dal Consiglio.

Sia la Convenzione 108 che la Raccomandazione 87 prevedevano un rimedio nel caso in cui la richiesta di una persona non fosse stata rispettata. Il principio 6.6 della raccomandazione 87 menziona specificamente il diritto di ricorrere a un'autorità di controllo. Poiché la convenzione Europol non crea la possibilità per i singoli di sottoporre la loro causa alla Corte di giustizia delle Comunità europee e al fine di fornire al singolo una procedura giuridica per impugnare le decisioni dell'Europol, l'articolo 24, paragrafo 7, della convenzione Europol incarica il JSB di istituire un comitato speciale. Questa è la Commissione d'appello del JSB.

Le persone fisiche possono presentare ricorso dinanzi al comitato per i ricorsi dell'ACC avverso una decisione dell'Europol su una richiesta a) di accesso ai dati, b) di controllo di tali dati o c) di rettifica o cancellazione. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, della convenzione Europol, le decisioni del comitato di ricorso sono definitive nei confronti di tutte le parti interessate.

La convenzione Europol e le disposizioni specifiche del regolamento interno creano quindi chiaramente una disposizione giuridica indipendente e specifica per la persona che può presentare ricorso contro le decisioni Europol.

Al fine di sottolineare lo status indipendente della commissione d'appello, il Consiglio, quando ha approvato all'unanimità il regolamento di procedura, ha adottato una dichiarazione relativa alla composizione del comitato d'appello.

Osservazioni sulle affermazioni e sulle affermazioni del denunciante

Per quanto riguarda la prima censura del denunciante, dopo aver ricevuto la decisione dell'Europol sulla sua richiesta di accertare se i dati che lo riguardano fossero conservati da quest'ultimo, il denunciante ha proposto ricorso avverso tale decisione. Con decisione 12 dicembre 2005, il comitato di ricorso ha concluso che la decisione dell'Europol era stata adottata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, della convenzione Europol. Tale decisione era vincolante per tutte le parti interessate.

Poiché il comitato per i ricorsi doveva essere considerato un comitato indipendente che offre alle persone un ricorso giurisdizionale contro le decisioni dell'Europol, l'ACC dell'Europol ha ritenuto che "l'eccezione dell'articolo 195, seconda frase" (1) del trattato CE si applicasse ai procedimenti giudiziari in seno al comitato per i ricorsi nell'ambito del suo ruolo giudiziario.



Per quanto riguarda la seconda censura del denunciante, il 12 dicembre 2005 la commissione per i ricorsi aveva adottato due decisioni in due casi diversi. Dagli allegati alla denuncia è emerso che la prima pagina della traduzione francese della decisione sul ricorso del denunciante era stata accidentalmente sostituita dalla prima pagina della traduzione francese nell'altra decisione. Sebbene le procedure di lavoro in segreteria mirassero a trattare con molta attenzione i procedimenti giudiziari e le decisioni della commissione d'appello, a quanto pare era stato commesso un errore. Una consultazione con il segretariato per la protezione dei dati responsabile delle procedure amministrative non ha fornito altre spiegazioni per questo deplorabile errore umano. Era chiaro che un errore del genere non avrebbe dovuto avvenire e il JSB avrebbe inviato le sue scuse al denunciante per tale errore.

Lettera del denunciante del 9 giugno 2006

Con lettera del 9 giugno 2006, il denunciante ha informato il Mediatore che, a seguito del suo intervento, aveva ricevuto dalle JSB delle scuse per quanto riguarda l'errore relativo al suo nome nella decisione della commissione per i ricorsi. Ha allegato la lettera pertinente dell'ACC del 29 maggio 2006.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sul parere del JSB, presentate il 7 luglio 2006, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Egli ha inoltre sostenuto che vi era una violazione dei diritti fondamentali in quanto le decisioni della commissione d'appello erano vincolanti per tutte le parti interessate. Il denunciante ha inoltre sottolineato che il parere dell'ACC era irregolare dal punto di vista giuridico perché le sue pagine non erano numerate e perché l'ultima pagina non era stata firmata.

LA DECISIONE

1 La portata dell'indagine del Mediatore

1.1 Il 10 gennaio 2004 il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione francese per la protezione dei dati ("CNIL") in cui chiedeva di accertare se i dati che lo riguardano fossero conservati da Europol. Il 26 febbraio 2004 la CNIL ha trasmesso la lettera all'Europol. Con lettera del 14 giugno 2004, Europol ha informato il denunciante di aver verificato i suoi fascicoli e che nessun dato che lo riguarda, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della convenzione Europol in combinato disposto con la legislazione applicabile della Francia, era autorizzato ad avere accesso a Europol. Il 4 luglio 2004 il denunciante ha presentato ricorso contro la decisione dell'Europol del 14 giugno 2004. Con decisione 12 dicembre 2005, la commissione per i ricorsi ha confermato la decisione dell'Europol del 14 giugno 2004. Nella sua successiva denuncia al Mediatore e nella sua ulteriore lettera del 21 gennaio 2006, il denunciante ha affermato che Europol aveva erroneamente rifiutato di fornire informazioni sui dati che lo riguardano e di concedergli l'accesso a tali dati. Secondo il denunciante, ciò costituiva un abuso di potere. Il denunciante ha inoltre affermato che Europol non aveva trattato con attenzione il suo ricorso del 4 luglio 2004 dinanzi alla commissione per i ricorsi in quanto la traduzione francese della sua risposta era stata indirizzata a un altro ricorrente. Il denunciante ha sostenuto che gli sarebbe stato concesso l'accesso ai dati che lo riguardano in possesso di Europol e delle autorità nazionali.



1.2 Nella sua risposta del 6 marzo 2006, il Mediatore ha informato il denunciante di aver deciso di considerare irricevibile e, sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, del suo statuto, di chiudere la sua richiesta di accesso ai dati che lo riguardano in possesso delle autorità nazionali, in quanto tale aspetto del caso non era diretto ad un'istituzione o a un organo europeo.

1.3 La presente decisione riguarda pertanto solo le accuse e le rivendicazioni del denunciante rivolte a Europol.

1.4 Poiché la denuncia era inizialmente rivolta a Europol, il Mediatore l'ha trasmessa al direttore dell'Europol e ha chiesto a Europol di presentare un parere al riguardo. Tuttavia, il 20 marzo 2006, il direttore dell'Europol ha informato il Mediatore che, dato che " *il denunciante ha messo in discussione le conclusioni e il trattamento da parte dell'autorità di controllo comune di Europol del suo ricorso avverso una decisione Europol relativa al suo diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed eventualmente conservati da Europol* " e che " *l'autorità di controllo comune, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della convenzione Europol, era indipendente da Europol* ", la lettera del Mediatore del 6 marzo 2006 in cui chiedeva un parere sulla denuncia era stata trasmessa all'ACC dell'Europol.

1.5 Da quanto precede risulta che l'Europol sostiene che sia il JSB che la commissione d'appello ne sono indipendenti. Il Mediatore ritiene che tale valutazione sembri corretta, dato che l'articolo 24, paragrafo 1, della convenzione Europol prevede quanto segue: " *È istituita un'autorità di controllo comune indipendente che ha il compito di riesaminare, conformemente alla presente convenzione, le attività di Europol al fine di garantire che i diritti della persona fisica non siano violati dalla conservazione, dal trattamento e dall'utilizzo dei dati detenuti da Europol. (...) Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri dell'organo di controllo congiunto non ricevono istruzioni da nessun altro organismo* ". Dato che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 7, della convenzione Europol, il comitato per i ricorsi è istituito dall'ACC, anche tale comitato deve essere considerato indipendente da Europol.

1.6 Il Mediatore ritiene, tuttavia, che il fatto che un organismo sia indipendente rispetto ad un altro organismo non significa necessariamente che esso debba essere considerato un organismo comunitario distinto ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE. Ad esempio, il Mediatore deve spesso trattare le denunce relative alle procedure di assunzione gestite dall'Ufficio europeo di selezione del personale ("EPSO"). Sebbene le commissioni giudicatrici svolgano un ruolo importante in tali procedure di assunzione e sebbene tali commissioni giudicatrici siano, nell'ambito delle loro responsabilità, indipendenti dall'EPSO, il Mediatore ha sempre ritenuto che il ricorrente in tali casi sia l'EPSO e non la commissione giudicatrice interessata. Tuttavia, il Mediatore ritiene che non sia necessario, nel caso di specie, decidere se, ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il JSB (o il comitato per i ricorsi) debba essere considerato come un organo comunitario distinto da Europol.

1.7 Il Mediatore osserva che la prima accusa del denunciante riguarda una decisione adottata da Europol. Sebbene la decisione pertinente sia stata confermata dalla commissione d'appello, appare chiaro che la prima censura riguarda la decisione dell'Europol e non la decisione della commissione per i ricorsi. Il Mediatore ritiene pertanto opportuno ritenere che l'indagine su



questa accusa riguardi Europol e che la presente decisione debba esserle indirizzata. La potenziale pertinenza della decisione della commissione per i ricorsi in tale contesto sarà discussa al punto 2 che segue.

1.8 Il Mediatore osserva che la seconda accusa del denunciante è rivolta anche a Europol. Va tuttavia osservato che tale affermazione riguarda il modo in cui è stata portata all'attenzione del denunciante una decisione della commissione per i ricorsi. In realtà, tale affermazione deve quindi essere intesa come rivolta alla commissione d'appello.

1.9 Tuttavia, il Mediatore osserva che, nel suo parere, il JSB ha spiegato che, il 12 dicembre 2005, la commissione per i ricorsi ha adottato due decisioni in due casi diversi e che la prima pagina della traduzione francese della decisione sul ricorso dei denunciati era stata accidentalmente sostituita dalla prima pagina della traduzione francese nell'altra decisione. Il JSB ha concluso che, sebbene le procedure di lavoro in seno al suo segretariato mirassero a trattare con molta attenzione i procedimenti giudiziari e le decisioni della commissione d'appello, a quanto pare era stato commesso un errore. Ha aggiunto che una consultazione con il segretariato per la protezione dei dati responsabile delle procedure amministrative non ha fornito altre spiegazioni per questo deplorabile errore umano. Il JSB ha sottolineato che tali errori non dovrebbero verificarsi e ha aggiunto che avrebbe inviato le sue scuse al denunciante per tale errore. Il Mediatore osserva che nella sua lettera al denunciante del 29 maggio 2006 l'ACC si è effettivamente scusata per l'errore commesso.

1.10 Alla luce di tali circostanze, il Mediatore ritiene che, anche se l'ACC o la commissione per i ricorsi dovessero essere considerati un organismo comunitario e da distinguersi da Europol ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, non vi sarebbe comunque motivo di proseguire la sua indagine su questo aspetto del caso.

1.11 Il Mediatore osserva inoltre che, nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che il parere del JSB era irregolare dal punto di vista giuridico perché le sue pagine non erano numerate e perché l'ultima pagina non era stata firmata.

1.12 In questo contesto, va osservato che il JSB ha inviato il suo parere al Mediatore in primo luogo in inglese e successivamente ha fornito una traduzione in francese (la lingua del caso). Questa traduzione è stata trasmessa al denunciante dal Mediatore. Dato che il testo pertinente costituiva una traduzione dell'originale inglese, non era necessario firmarlo. L'originale inglese del parere del JSB era stato debitamente firmato. Una copia dell'originale è allegata alle informazioni del denunciante. Per quanto riguarda la presentazione del parere del JSB, il Mediatore ritiene che sarebbe stato utile aggiungere i numeri di pagina. Tuttavia, il Mediatore ritiene ovvio che la loro assenza non renda il parere invalido.

2 Per quanto riguarda il trattamento da parte di Europol della richiesta del denunciante di fornirgli informazioni sui dati che lo riguardano e di concedergli l'accesso a tali dati

2.1 Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato che Europol aveva erroneamente rifiutato di fornire informazioni sui dati che lo riguardano e di concedergli l'accesso a tali dati. Secondo il denunciante, ciò costituiva un abuso di potere.



2.2 A suo avviso, il JSB ha affermato che, dopo aver ricevuto la decisione dell'Europol sulla sua richiesta di verificare se i dati che lo riguardano fossero conservati da quest'ultimo, il denunciante ha proposto ricorso avverso tale decisione. Con decisione 12 dicembre 2005, il comitato di ricorso ha concluso che la decisione dell'Europol era stata adottata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, della convenzione Europol. Secondo il JSB, la decisione della commissione d'appello era vincolante per tutte le parti interessate. Poiché il comitato per i ricorsi doveva essere considerato un comitato indipendente che offre alle persone un ricorso giurisdizionale contro le decisioni dell'Europol, l'ACC ha ritenuto che "l'eccezione di cui all'articolo 195, seconda frase" (2) del trattato CE si applicasse ai procedimenti giudiziari in seno alla commissione d'appello nell'ambito del suo ruolo giudiziario.

2.3 Nelle sue osservazioni sul parere del JSB, il denunciante ha inoltre affermato che vi era una violazione dei diritti fondamentali in quanto le decisioni della commissione d'appello erano vincolanti per tutte le parti interessate.

2.4 Il Mediatore ricorda che l'articolo 195, paragrafo 1, del trattato CE è formulato come segue:

" 1. Il Parlamento europeo nomina un mediatore abilitato a ricevere denunce (...) relative a casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni o degli organi comunitari, ad eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Conformemente alle sue funzioni, il mediatore conduce indagini per le quali trova motivi, di propria iniziativa o sulla base di denunce presentategli direttamente o tramite un deputato al Parlamento europeo, salvo il caso in cui i fatti asseriti siano o siano stati oggetto di un procedimento giudiziario. (...)".

2.5 Il Mediatore ritiene che l'eccezione di cui all'articolo 195, paragrafo 1, primo comma, secondo cui al Mediatore è impedito di esaminare un caso in cui i fatti pertinenti sono o sono stati oggetto di "procedimento giudiziario", è applicabile solo se una causa era o è pendente dinanzi a un organo giurisdizionale. Tale interpretazione è confermata dall'articolo 1, paragrafo 3, dello statuto del Mediatore, che stabilisce che " [l]o mediatore non può intervenire nei procedimenti dinanzi ai tribunali o mettere in discussione la fondatezza della decisione di un organo giurisdizionale".

2.6 Il Mediatore ha esaminato attentamente la convenzione Europol e il regolamento interno dell'ACC (3) , in particolare quelli che governano la commissione d'appello. Da queste norme sembra emergere che la commissione per i ricorsi è stata concepita come un meccanismo di controllo indipendente al fine di fornire ai cittadini un rimedio nei confronti di Europol nella zona interessata. Risulta inoltre che le disposizioni che disciplinano la commissione d'appello sono in una certa misura simili a quelle che di solito si trovano nelle norme applicabili a un organo giurisdizionale. Tuttavia, il Mediatore non è convinto che la commissione per i ricorsi debba essere considerata un organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE e che il fatto di aver esaminato un determinato caso dovrebbe pertanto impedire al Mediatore di svolgere un'indagine. In tale contesto, il Mediatore osserva in particolare che l'articolo 25,



paragrafo 1, del regolamento interno dell'ACC stabilisce che una riunione del comitato per i ricorsi è efficace solo se partecipano quattro quinti dei suoi membri o dei loro supplenti. Risulta quindi che le decisioni della commissione d'appello possono essere adottate anche se alcuni dei suoi membri sono assenti. Inoltre, l'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento prevede che un membro del comitato di ricorso che non è in grado di partecipare ad una riunione può essere rappresentato dal suo supplente. Risulta quindi che la composizione effettiva dell'organo che si occupa di un determinato ricorso non è chiaramente stabilita fin dall'inizio.

In tali circostanze, il Mediatore ritiene che il fatto che la commissione per i ricorsi abbia già esaminato la pertinente decisione dell'Europol non lo obbliga a chiudere la sua indagine a causa dell'eccezione relativa ai procedimenti giudiziari di cui all'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, del trattato CE.

2.7 Il Mediatore osserva che, a suo parere, l'ACC ha sottolineato che le decisioni della commissione per i ricorsi sono vincolanti per tutte le parti interessate. Tale argomentazione si basa sull'articolo 24, paragrafo 7, della convenzione Europol (4), che stabilisce che l'ACC " (...) *istituisce internamente un comitato composto da un rappresentante qualificato di ciascuno Stato membro avente diritto di voto. Il comitato ha il compito di esaminare i ricorsi di cui all'articolo 19, paragrafo 7, e all'articolo 20, paragrafo 4, con tutti i mezzi appropriati. Su loro richiesta, le parti, assistite dai loro consiglieri, se lo desiderano, sono sentite dal comitato. Le decisioni prese in questo contesto sono definitive per tutte le parti interessate* " (il corsivo è mio).

2.8 Il Mediatore ritiene che quest'ultima frase sembri destinata a garantire che una decisione della commissione di ricorso contro una decisione di Europol relativa all'accesso ai dati o alle informazioni relative a tali dati sia definitiva e non possa essere messa in discussione da nessun'altra autorità. Si potrebbe quindi sostenere che ciò vale anche per il Mediatore e che quest'ultimo non dovrebbe avere il diritto di aprire o procedere a un'indagine su una denuncia rivolta a Europol, una volta che la commissione per i ricorsi avrà trattato la questione pertinente. A sostegno di tale interpretazione, si potrebbe in particolare riferirsi al fatto che la convenzione Europol costituisce un trattato internazionale concluso dagli Stati membri dell'UE nel 1995, vale a dire le stesse parti contraenti che hanno anche istituito il trattato CE. D'altro canto, l'adozione (e la ratifica) di tale convenzione era prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, lettera d), del trattato sull'Unione europea ("TUE"). Questa disposizione fa parte del titolo VI del TUE. Tuttavia, l'articolo 41 del TUE stabilisce che l'articolo 195 del trattato CE " *si applica alle disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo* ". Alla luce di tale disposizione, appare piuttosto dubbio se l'articolo 24, paragrafo 7, della convenzione Europol possa effettivamente limitare il mandato del Mediatore nel modo sopra descritto.

2.9 Il Mediatore ritiene, tuttavia, che non sia necessario per lui prendere una posizione definitiva su tale questione nel caso di specie. Secondo il Mediatore, tale questione dovrebbe essere risolta solo se vi fossero indicazioni tangibili che indichino la possibilità di una cattiva amministrazione nel caso di specie.



2.10 Va osservato che la decisione di Europol afferma che " [i]n conformità alla procedura prevista dalla convenzione Europol e dalla legislazione nazionale applicabile della Francia, desidero informarLa che, a seguito della Sua richiesta, sono stati effettuati controlli sui fascicoli Europol. A norma dell'articolo 19 della convenzione Europol, in combinato disposto con la legislazione applicabile della Francia, desidero informarLa che nessun dato che La riguarda è trattato presso Europol a cui ha diritto di accedere a norma dell'articolo 19 della convenzione Europol ". Nella sua decisione, la commissione per i ricorsi ha dichiarato che " [i]n considerazione della legge e della prassi in Francia per quanto riguarda il diritto di accesso in relazione ai dati trattati da Europol e ai sensi dell' articolo 19, paragrafo 3, della convenzione Europol, la decisione di Europol su richiesta [del denunciante] è conforme all'articolo 19, paragrafo 3, della convenzione Europol". Il Mediatore ritiene, tuttavia, che questo fatto in quanto tale non sia sorprendente, dal momento che Europol e la commissione per i ricorsi avrebbero altrimenti dovuto divulgare fatti che, a loro avviso, non avrebbero potuto essere divulgati.

2.11 Tuttavia, il Mediatore osserva che il denunciante non ha fornito, né nella sua denuncia né nelle sue osservazioni, elementi concreti a sostegno della sua affermazione secondo cui Europol ha agito in modo errato o abusivo quando, dopo aver controllato i suoi fascicoli, ha deciso che non esistevano dati che lo riguardano a cui aveva diritto di accedere a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della convenzione Europol in combinato disposto con la legislazione francese applicabile. Né un attento esame della decisione della commissione d'appello del 12 dicembre 2005 ha prodotto alcun elemento che metta in dubbio la decisione dell'Europol. Alla luce di tali circostanze, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per proseguire la sua indagine sull'accusa del denunciante.

2.12 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che vi era una violazione dei diritti fondamentali in quanto le decisioni della commissione per i ricorsi erano vincolanti per tutte le parti interessate. Non è chiaro se il denunciante abbia quindi voluto presentare un'ulteriore affermazione. Il Mediatore osserva che tale affermazione metterebbe effettivamente in discussione una disposizione contenuta nella convenzione Europol, vale a dire l'articolo 24, paragrafo 7, della stessa, che prevede che le decisioni del comitato di ricorso siano definitive per tutte le parti interessate. In tale contesto va ricordato che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del suo statuto, il Mediatore può trattare solo le denunce relative a cattiva amministrazione. Egli non è quindi in grado di esaminare le denunce che riguardano il merito della legislazione o dei trattati internazionali. Il Mediatore non sarebbe pertanto in grado di trattare eventuali accuse che il denunciante potrebbe desiderare di sollevare in tale contesto.

3 L'affermazione del denunciante

3.1 Il denunciante ha sostenuto che gli sarebbe stato concesso l'accesso ai dati che lo riguardano in possesso di Europol.

3.2 Alla luce di quanto precede e delle sue conclusioni al punto 2.11, il Mediatore conclude che non sembrano necessarie ulteriori indagini sulla richiesta del denunciante.

4 Conclusioni

Sulla base delle indagini del Mediatore sulla presente denuncia, non sembra esserci alcun motivo per ulteriori indagini sul caso in questione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.



Il direttore di Europol sarà informato di tale decisione. Una copia della presente decisione sarà inoltre inviata al direttore del JSB per sua informazione.

Con sincerità,

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

(1) Il Mediatore ritiene che Europol si riferisca all'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, del trattato CE.

(2) Il Mediatore ritiene che Europol si riferisca all'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, del trattato CE.

(3) Legge n. 1/99 dell'autorità di controllo comune di Europol, del 22 aprile 1999, che stabilisce il suo regolamento interno (GU 1999, C, 149-01).

(4) La convenzione Europol è disponibile sul sito web di Europol (<http://www.europol.eu.int/index.asp?page=legalconv> [Link]).